

COMUNE DI PIEVE DI SOLIGO
Provincia di Treviso

CODICE ETICO
DEGLI AMMINISTRATORI DEL COMUNE
DI PIEVE DI SOLIGO



Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 36 del 18.05.2013

Preambolo

Il Consiglio Comunale

Sottolineando che gli amministratori locali esercitano le loro funzioni nel quadro della legge e conformemente al mandato che è stato loro affidato dagli elettori, e che sono responsabili nei confronti della popolazione locale nel suo complesso, ivi compreso nei confronti degli elettori che non hanno votato per essi;

Considerando che il rispetto dei termini del mandato degli elettori va di pari passo con il rispetto delle norme etiche;

Profondamente allarmato dal moltiplicarsi degli scandali giudiziari in cui sono implicati responsabili politici a motivo di atti commessi nell'esercizio delle loro mansioni e constatando che il livello locale non sfugge a questo fenomeno;

Convinto che la promozione dei Codici di condotta destinati agli amministratori locali permetterà di accrescere la fiducia fra la classe politica locale e i cittadini;

Persuasamente che questo legame di fiducia sia indispensabile affinché un amministratore possa portare a buon fine la propria missione;

Constatando che i dispositivi legislativi sono sempre più completati da Codici di comportamento in vari settori quali le relazioni commerciali, le relazioni bancarie e l'amministrazione;

Stimando che spetti agli amministratori locali assumere un comportamento analogo nelle loro sfere di competenza;

Persuasamente che la definizione degli obblighi etici che gravano sugli amministratori locali in un Codice di condotta permetterà di chiarire il loro ruolo e la loro missione e di riaffermare l'importanza di questa ultima;

Convinto che tale Codice deve prevedere in maniera più estesa possibile l'insieme dell'azione dell'amministratore;

Sottolineando che la definizione di regole di comportamento implica il rispetto degli imperativi etici;

Ricordando parimenti che il ripristino di un clima di fiducia rende necessario il coinvolgimento della società civile intesa complessivamente e sottolineando al riguardo il ruolo dei cittadini stessi e dei mass media;

Ribadendo infine che l'imposizione dei doveri non è concepibile senza la concessione di garanzie che permettano agli amministratori locali di svolgere il loro mandato;

Prendendo in considerazione i testi in vigore e i lavori pertinenti, propone il seguente Codice di condotta circa l'integrità degli amministratori locali:

TITOLO I - CAMPO D'APPLICAZIONE

Articolo 1 - Definizione dell'amministratore

Ai fini del presente Codice, il termine "amministratore" designa qualsiasi responsabile politico che eserciti un mandato locale conferitogli mediante elezione primaria (elezione da parte del corpo elettorale) o secondaria (elezione a funzioni esecutive da parte del consiglio locale) o di nomina da parte del Sindaco.

Articolo 2 - Definizione delle funzioni

Ai fini del presente Codice, il termine "funzioni" designa il mandato conferito tramite elezione primaria o secondaria e l'insieme delle funzioni esercitate dall'amministratore in virtù di detto mandato primario o secondario o di nomina.

Articolo 3 - Oggetto del Codice

L'oggetto di questo codice consiste nello specificare norme di comportamento che gli amministratori sono sottoposti osservare nello svolgimento delle loro funzioni e nell'informare i cittadini circa le norme di comportamento che possono a buon diritto aspettarsi dagli amministratori.

TITOLO II - PRINCIPI GENERALI

Articolo 4 - Primato della legge e dell'interesse generale

Gli amministratori seggono in virtù della legge e debbono in qualunque momento agire conformemente ad essa. Nell'esercizio delle sue funzioni, l'amministratore persegue l'interesse generale e non esclusivamente il proprio interesse personale diretto o indiretto, o l'interesse particolare di persone o di gruppi di persone allo scopo di ottenere un interesse personale diretto o indiretto.

Articolo 5 - Obiettivi dell'esercizio del mandato

L'amministratore garantisce un esercizio diligente, trasparente e motivato delle proprie funzioni. Dedicare la giusta quantità di tempo e di energie allo svolgimento del proprio mandato, limitando le assenze a quelle strettamente necessarie.

Articolo 6 - Esercizio del mandato

Nell'esercizio delle sue funzioni, l'amministratore rispetta le competenze e le prerogative di qualsiasi altro mandatario politico o dipendente pubblico.

Si astiene dall'istigare o dal concorrere e si oppone alla violazione dei principi enumerati nel presente titolo, da parte di qualsiasi altro incaricato politico o dipendente pubblico nell'esercizio delle sue funzioni.

TITOLO III - OBBLIGHI SPECIFICI

Capitolo 1 - Accesso alla funzione

Articolo 7 - Regole in materia di campagna elettorale

La campagna elettorale del candidato è volta a diffondere e a spiegare il programma politico del candidato stesso.

Egli si astiene dall'ottenere qualsiasi suffragio con mezzi che non siano la persuasione o il convincimento.

In particolare, si astiene dal cercare di ottenere suffragi con la diffamazione degli altri candidati, con la violenza e/o con le minacce, con la manipolazione delle liste elettorali e/o dei risultati della votazione, nonché con la concessione di vantaggi o di promesse di vantaggi che non siano di interesse generale.

Capitolo 2 - Esercizio della funzione

Articolo 8 - Clientelismo

L'amministratore si astiene dall'esercitare le proprie funzioni o di utilizzare le prerogative legate alla sua carica nell'interesse particolare di individui o di gruppi di individui allo scopo di ottenere un interesse personale diretto o indiretto. In particolare è vietato promettere o concedere favoritismi nell'assunzione di personale, nelle scelte di fornitori di beni o servizi, nella comunicazione di informazioni o documenti.

Articolo 9 - Esercizio di competenze a proprio vantaggio

L'amministratore si astiene dall'esercitare le proprie funzioni o di utilizzare le prerogative connesse con la sua carica in vista del proprio interesse particolare personale diretto o indiretto o dei propri familiari. Non sfrutta la posizione che ricopre nell'amministrazione per ottenere utilità che non gli spettino. Nei rapporti privati, in particolare con pubblici ufficiali nell'esercizio delle loro funzioni, non menziona né fa altrimenti intendere, di propria iniziativa, tale posizione al fine di ottenere vantaggi impropri.

Articolo 10 - Conflitto d'interesse

Quando vi siano degli interessi personali diretti o indiretti nelle pratiche che sono oggetto di un esame da parte del consiglio o di un organo esecutivo locale, l'amministratore s'impegna a dichiarare questi interessi prima della deliberazione e della votazione. L'amministratore si astiene dal prender parte a qualsiasi delibera o votazione che abbia come oggetto un interesse personale diretto o indiretto, A titolo esemplificativo e non esaustivo costituiscono conflitti di interesse le seguenti situazioni:

interessi economici e finanziari degli amministratori e/o delle loro famiglie in attività contrattuali con l'ente locale in cui sono stati eletti;

utilizzo della propria posizione all'interno dell'Ente o delle informazioni acquisite durante il proprio mandato in modo che si possa creare conflitto tra i propri interessi personali e quelli dell'Ente;

svolgimento di attività lavorative, di qualsiasi tipo, presso soggetti che assumono rapporti contrattuali con l'Ente;

nelle delibere che incidano sulla situazione economica dell'amministratore o dei suoi parenti entro il 4° grado o affini entro il 2° grado.

Articolo 11 - Cumulo

L'amministratore si sottopone a qualsiasi regolamentazione in vigore volta a limitare il cumulo dei mandati politici.

L'amministratore si astiene dall'esercitare altri incarichi politici che gli impediscano di esercitare il proprio mandato di amministratore locale.

L'amministratore si astiene dall'esercitare delle cariche, professioni, mandati o incarichi che suppongono un controllo sulle funzioni di amministratore o che, secondo le sue funzioni di amministratore, avrebbe il compito di controllare.

Articolo 12 - Esercizio delle competenze discrezionali

Nell'esercizio delle sue competenze discrezionali, l'amministratore si astiene dal concedersi un vantaggio personale diretto o indiretto, o dal concedere un vantaggio a una persona o a un gruppo di persone, allo scopo di ottenere un vantaggio personale diretto o indiretto.

Integra alla sua decisione una motivazione circostanziata che riprenda l'insieme degli elementi che hanno determinato la sua decisione, e in particolare le disposizioni della regolamentazione applicabile, come anche gli elementi che dimostrano la conformità della sua decisione a questa regolamentazione.

In assenza di regolamentazione, la sua motivazione comprende gli elementi che dimostrano il carattere proporzionato, equo e conforme all'interesse generale della sua decisione.

Articolo 13 - Divieto di corruzione

Nell'esercizio delle sue funzioni, l'amministratore si astiene da qualsiasi tipo di comportamento di corruzione attiva o passiva quale definito nella regolamentazione penale nazionale o internazionale vigente. Non è quindi permesso corrispondere o promettere, direttamente o indirettamente, denaro o altro utilità a terzi, pubblici ufficiali, incaricati di pubblico servizio o privati cittadini, per condizionare o remunerare l'operato del loro ufficio o farsi remunerare il proprio dovere d'ufficio o, comunque, per ottenere od offrire trattamenti di favore. Gestì di cortesia come omaggio o forme di ospitalità sono ammessi solo nel caso in cui siano di modico valore e comunque tali da non pregiudicare l'integrità o il credito di una delle parti e da non poter essere intesi come finalizzati ad ottenere vantaggi in modo improprio.

Articolo 14 - Rispetto della disciplina di bilancio e finanziaria

L'amministratore s'impegna a rispettare la disciplina di bilancio e finanziaria, garanzia della buona gestione del pubblico denaro, così com'è definita dalla legislazione nazionale pertinente in vigore.

Nell'esercizio delle sue funzioni, l'amministratore si astiene da ogni atto destinato a deviare dal loro scopo i fondi e/o le sovvenzioni pubbliche. Si astiene da qualsiasi azione il cui obiettivo consista nell'utilizzare a scopi personali diretti o indiretti fondi e/o sovvenzioni pubbliche. I dati relativi ai flussi di denaro pubblico devono essere resi pubblici, con correttezza, trasparenza e veridicità, non è consentito alcun occultamento di informazioni né alcuna rappresentazione parziale o fuorviante dei dati economici, patrimoniali o finanziari.

Articolo 15 – Imparzialità

Nell'esercizio del proprio mandato l'amministratore evita ogni discriminazione fondata su età, sesso, sessualità, salute, razza, nazionalità, credenze religiose, non tiene conto di raccomandazioni e assicura imparzialità ed equità nel rispetto delle regole legali e contrattuali e dei principi sanciti in questo Codice.

Articolo 16 – Riservatezza

La riservatezza è uno dei valori fondamentali da rispettare a tutela della dignità e della privacy di tutti i cittadini. Gli amministratori sono tenuti al rispetto di tale principio anche dopo la cessazione del mandato, in particolare devono garantire la riservatezza su informazioni, documenti, dati di cui sono venuti a conoscenza e che sono considerati, secondo le disposizioni di legge vigenti, soggetti a tutela o a segreto o che comunque non possono essere utilizzati senza specifica autorizzazione. A tal fine sono applicate procedure specifiche per la protezione delle informazioni.

Art. 17 – Tutela e utilizzo di beni pubblici

L'Amministratore deve rispettare, proteggere, custodire i valori e i beni che gli sono affidati. E' vietato utilizzare, se non nell'esclusivo esercizio durante il quale è amministratore, risorse, beni o materiali di proprietà pubblica. E' vietato appropriarsi di denaro o altra cosa mobile altrui di cui si è venuti in possesso in ragione del proprio ufficio ed è altresì vietato farne un uso personale

momentaneo. Salvo casi d'urgenza, non utilizza le linee telefoniche dell'ufficio per esigenze personali.

Capitolo 3 - Cessazione di funzioni

Articolo 18 - Divieto di assicurarsi preventivamente alcuni incarichi

Nell'esercizio delle proprie funzioni, l'amministratore si astiene dal prendere provvedimenti che gli assicurino un vantaggio personale professionale futuro, dopo la cessazione delle sue funzioni:

- a) in seno a entità pubbliche o private che si trovavano sotto il suo controllo durante l'esercizio delle sue funzioni;
- b) in seno a entità pubbliche o private con le quali ha allacciato rapporti contrattuali durante l'esercizio delle sue funzioni;
- c) in seno a entità pubbliche o private che sono state create durante l'esercizio delle sue funzioni e in virtù di esse.

TITOLO IV - MEZZI DI CONTROLLO

Capitolo 1 - Accesso alla carica

Articolo 19 - Limitazione e dichiarazione delle spese elettorali

Nell'ambito della sua campagna elettorale, il candidato limita l'ammontare delle sue spese elettorali in maniera proporzionata e ragionevole.

Attua tutti i provvedimenti imposti dalla regolamentazione in vigore volti a render pubblica l'origine e l'importo degli introiti utilizzati durante la campagna elettorale, nonché la natura e l'importo delle sue spese.

In mancanza di regolamentazione vigente, comunica questi dati su semplice richiesta.

Capitolo 2 - Esercizio della funzione

Articolo 20 - Dichiarazione d'interessi

L'amministratore attua diligentemente ogni provvedimento imposto dalla regolamentazione in vigore volto a render pubblico o a controllare i suoi interessi personali diretti o indiretti, i mandati, le funzioni e professioni che esercita o l'evoluzione della sua situazione patrimoniale. L'Amministratore comunica all'Amministrazione le partecipazioni azionarie e gli altri interessi finanziari che possano porlo in conflitto di interessi con la funzione pubblica che svolge e dichiara se ha parenti entro il quarto grado o affini entro il secondo o conviventi che esercitano attività che li pongano in contatti frequenti o che siano coinvolte nelle decisioni o nelle attività relative all'ufficio che egli dovrà adempiere in ragione del suo mandato.

Articolo 21 - Rispetto dei controlli interni ed esterni

Nell'esercizio delle sue funzioni, l'amministratore si astiene dall'ostacolare l'esercizio di un controllo motivato e trasparente dell'esercizio delle sue funzioni da parte delle autorità di controllo interno o esterno competenti.

Attua diligentemente le decisioni esecutorie o definitive di queste autorità.

La motivazione delle decisioni o degli atti che sono sottoposti a queste autorità di controllo si accompagna alla menzione espressa dell'esistenza di questi controlli e della precisa identificazione delle autorità competenti.

TITOLO V - RAPPORTI CON I CITTADINI

Articolo 22 - Pubblicità e motivazione delle decisioni

L'amministratore è responsabile per la durata del suo mandato nei confronti della popolazione locale nel suo complesso.

L'amministratore abbina ogni decisione di fare o di non fare ad una motivazione circostanziata che riprenda l'insieme degli elementi su cui si basa e in particolare le disposizioni della regolamentazione applicabile, come anche gli elementi che dimostrano la conformità della sua decisione a questa regolamentazione.

In caso di confidenzialità, la deve motivare, sviluppando gli elementi che impongono detta confidenzialità.

Risponde diligentemente a qualsiasi richiesta precedente dai cittadini relativa allo svolgimento delle sue mansioni, alla loro motivazione o al funzionamento dei servizi di cui è responsabile.

Incoraggia e sviluppa ogni provvedimento che favorisca la trasparenza delle sue competenze, dell'esercizio delle sue competenze e del funzionamento dei servizi di cui ha la responsabilità.

TITOLO VI - RAPPORTI CON L'AMMINISTRAZIONE

Articolo 23 - Rapporti con il pubblico

L'Amministratore rispetta gli appuntamenti con i cittadini e risponde sollecitamente ai loro reclami, non prende impegni né fa promesse in ordine a decisioni che non competono al proprio mandato.

Mantiene gli impegni assunti nel rispetto della legge. Utilizza un linguaggio chiaro e comprensibile.

Articolo 24 - Assunzione del personale

L'amministratore s'impegna ad impedire ogni reclutamento di personale amministrativo basato su principi che non siano il riconoscimento dei meriti e delle competenze professionali e/o a scopi diversi dai bisogni del servizio.

In caso di reclutamento o di promozione del personale, l'amministratore prende una decisione obiettiva, motivata e diligente.

Articolo 25 - Rispetto della missione dell'amministrazione

Nel contesto dell'esercizio delle sue funzioni, l'amministratore rispetta la missione affidata all'amministrazione di cui è responsabile, senza pregiudizio dell'esercizio legittimo del suo potere gerarchico.

Si astiene dal chiedere o dall'esigere da parte di un pubblico dipendente l'esecuzione di qualsiasi atto o qualsiasi astensione da cui possa derivargli un vantaggio personale diretto o indiretto, o che permetta un vantaggio a persone o a gruppi di persone allo scopo di ottenere un vantaggio personale diretto o indiretto.

Articolo 26 - Valorizzazione della missione dell'amministrazione

Nell'ambito dell'esercizio delle sue mansioni, l'amministratore fa in modo di valorizzare il ruolo e gli incarichi della sua amministrazione impegnandosi a sviluppare le capacità e le competenze del personale, perseguendo una politica fondata sulle pari opportunità e sui meriti. Nell'esercizio del proprio ufficio deve improntare la propria attività alla correttezza ed equità senza discriminazione alcuna, contrastando qualsiasi atteggiamento o comportamento lesivo della persona, delle sue convinzioni e delle sue preferenze. Tutela l'integrità morale del personale, evitando che questa subisca illeciti condizionamenti o indebiti disagi, contrasta qualsiasi forma di molestie sessuale o atteggiamenti intimidatori e ostili nelle relazioni di lavoro. Non viene tollerato, nel corso dell'attività lavorativa e nei luoghi di lavoro prestare servizio sotto l'effetto di sostanze alcoliche, di sostanze stupefacenti. Incoraggia e sviluppa ogni provvedimento volto a favorire un miglioramento

dei servizi di cui è responsabile, nonché la motivazione del loro personale. Si impegna ad assicurare il continuo miglioramento della sicurezza sul lavoro, a tutelare la salute in ogni luogo e condizione di lavoro e a rispettare l'ambiente.

Articolo 27 – Responsabilità nei rapporti contrattuali

L'Amministratore cura il perseguimento degli interessi pubblici e conduce la propria attività rispettando i principi di integrità, trasparenza e buona fede. In particolare tutte le azioni, le operazioni, le negoziazioni e, in genere, i comportamenti posti in essere nei rapporti contrattuali o di qualunque servizio devono essere improntati alla massima correttezza e trasparenza delle informazioni ed alla legittimità, non solo formale sulla base della vigente normativa e delle procedure interne. L'amministratore rispetta rigorosamente tutte le disposizioni di legge in materia di concorrenza e si astiene da comportamenti ingannevoli o collusivi.

TITOLO VII - RAPPORTI CON I MASS MEDIA

Articolo 28 - Informazioni

L'amministratore risponde in maniera diligente, sincera e completa a qualsiasi richiesta d'informazione da parte dai mass media per quanto riguarda l'esercizio delle sue funzioni, ad esclusione di informazioni confidenziali o di informazioni circa la vita privata dell'amministratore o di un terzo.

Incoraggia e sviluppa ogni misura che vada a favore della diffusione presso i mass media di informazioni sulle sue competenze, sull'esercizio delle sue funzioni e sul funzionamento dei servizi che si trovano sotto la sua responsabilità.

TITOLO VIII - INFORMAZIONE, DIFFUSIONE E SENSIBILIZZAZIONE

Articolo 29 - Diffusione del Codice presso gli amministratori

L'amministratore s'impegna ad aver letto e capito l'insieme delle disposizioni del presente Codice come pure le regolamentazioni cui fa riferimento e dichiara di avere la volontà di lasciarsi guidare dalle disposizioni del Codice.

Articolo 30 - Diffusione del Codice presso i cittadini, i dipendenti e i mass media

Incoraggia e sviluppa qualsiasi provvedimento volto a favorire la diffusione del presente Codice e la sensibilizzazione ai principi in esso elencati, presso i dipendenti di cui si assume la responsabilità, presso i cittadini ed i mass media.

INDICE

Preambolo

TITOLO I - CAMPO DI APPLICAZIONE

Articolo 1 - Definizione dell'amministratore

Articolo 2 - Definizione delle funzioni

Articolo 3 - Oggetto del Codice

TITOLO II - PRINCIPI GENERALI

Articolo 4 - Primato della legge e dell'interesse generale

Articolo 5 - Obiettivi dell'esercizio del mandato

Articolo 6 - Esercizio del mandato

TITOLO III - OBBLIGHI SPECIFICI

CAPITOLO 1 - Accesso alla funzione

Articolo 7 - Regole in materia di campagna elettorale

CAPITOLO 2 - Esercizio della funzione

Articolo 8 - Clientelismo

Articolo 9 - Esercizio di competenze a proprio vantaggio

Articolo 10 - Conflitto d'interesse

Articolo 11 - Cumulo

Articolo 12 - Esercizio delle competenze discrezionali

Articolo 13 - Divieto di corruzione

Articolo 14 - Rispetto della disciplina di bilancio e finanziaria

Articolo 15 - Imparzialità

Articolo 16 - Riservatezza

Articolo 17 - Tutela e utilizzo dei beni pubblici

CAPITOLO 3 - Cessazioni di funzioni

Articolo 18 - Divieto di assicurarsi preventivamente alcuni incarichi

TITOLO IV - MEZZI DI CONTROLLO

CAPITOLO 1 - Accesso alla carica

Articolo 19 - Limitazione e dichiarazione delle spese elettorali

CAPITOLO 2 - Esercizio della funzione

Articolo 20 - Dichiarazione d'interessi

Articolo 21 - Rispetto dei controlli interni ed esterni

TITOLO V - RAPPORTO CON I CITTADINI

Articolo 22 - Pubblicità e motivazione delle decisioni

Articolo 23 - Rapporti con il pubblico

TITOLO VI - RAPPORTI CON L'AMMINISTRAZIONE

Articolo 24 - Assunzione del personale

Articolo 25 - Rispetto della missione dell'amministrazione

Articolo 26 - Valorizzazione della missione dell'amministrazione

Articolo 27 - Responsabilità nei rapporti contrattuali

TITOLO VII - RAPPORTI CON I MASS MEDIA

Articolo 28 - Informazioni

TITOLO VIII - INFORMAZIONE, DIFFUSIONE E SENSIBILIZZAZIONE

Articolo 29 - Diffusione del Codice presso gli amministratori

Articolo 30 - Diffusione del Codice presso i cittadini, i dipendenti e i mass media

